

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MODENA**

- Art. 1 L'attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena è precisata dal presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. Il Regolamento integra operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete.
- Art. 2 Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni, derivategli da disposizioni di legge.¹
- a. provvede alla custodia, alla formazione e alla annuale revisione dell'Albo, portandone le varianti che fossero necessarie, inviandone copia agli Enti, alle Autorità ed agli Istituti di cui all'Art. 23 del R.D. n. 2537/1925.
 - b. provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone, all'approvazione dell'assemblea, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
 - c. fornisce, su richiesta, pareri sulle controversie professionali, sulle liquidazioni di onorari e spese, e altri eventualmente richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione.
 - d. vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza; vigila inoltre sulla tutela dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine; reprime gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione, prendendo i provvedimenti disciplinari e le sanzioni nei modi e nelle forme di cui al Capo III del R.D. n. 2537/1925.
 - e. reprime l'uso abusivo del titolo e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- Art. 3 Il Consiglio effettua di massima una seduta ogni due settimane. Qualora ciò non sia possibile, lo spazio di tempo intercorrente tra due successive sedute non può eccedere i venti giorni, salvo nel caso di chiusura dell'Ordine o per altre cause di forza maggiore.
- Art. 4 Il Consiglio è di norma presieduto dal Presidente. In sua assenza, è presieduto dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere che fra i presenti risulta il più anziano per l'iscrizione all'Albo. Il verbale della seduta del Consiglio è redatto dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più giovane.
- Art. 5 Il Consiglio istituisce la Commissione Consultiva per l'emissione dei pareri sulle parcelle professionali. Tale Commissione è disciplinata dal **Regolamento Interno per l'emissione dei pareri sulle parcelle professionali**, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23/10/1925 n. 2537.
- Art. 6 Il Consiglio lavora collegialmente, definendo la propria linea sui vari problemi e i relativi aspetti, e stabilendo, quando opportuno, precisi programmi operativi in ordine a situazioni emergenti. I Consiglieri, singolarmente o affiancati da appositi Gruppi di lavoro, possono venire incaricati dal Consiglio di seguire determinati impegni. L'apporto dei Consiglieri, pertanto, non si esaurisce nelle sedute prescritte.

¹ Legge 24 giugno 1923, n. 1395, Art. 5; R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, artt. 22, 23, 37; D.L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382, artt. 1 e 7.

- Art. 7 I Gruppi di Lavoro di cui al precedente Art. 6, sono composte da iscritti all'Ordine, e possono avvalersi di figure professionali esterne con l'avvallo del Consiglio. Per affrontare con più efficacia determinate problematiche, nonché per promuovere la partecipazione degli iscritti all'attività dell'Ordine, il Consiglio può istituire Gruppi di Lavoro, specificandone i temi e le funzioni. Per ciascun Gruppo di Lavoro il Consiglio nomina un Consigliere delegato con compiti di coordinamento dello stesso e di raccordo con il Consiglio dell'Ordine. I Gruppi di Lavoro hanno in generale compiti di elaborazione e di proposta al Consiglio sulle rispettive tematiche, potendo a questi fini stabilire relazioni esterne di tipo informativo e le loro iniziative o proposte, devono essere sottoposte al Consiglio per la discussione e l'eventuale approvazione. Ciascun Gruppo di Lavoro può organizzare la propria attività secondo le regole e i metodi che esso stesso decide. Tutti i Gruppi di Lavoro decadono al momento in cui decade il Consiglio che li ha nominati. In considerazione del fatto che i componenti dei Gruppi di Lavoro possono venire a conoscenza di notizie che non devono essere divulgate, gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio.
- Art. 8 Le delibere e le decisioni del Consiglio, salvo quelle disciplinari, sono pubbliche. Sulle decisioni in corso, che sono sempre riservate, può in ogni momento venire richiesto il segreto d'ufficio da parte di uno o più Consiglieri, qualora esso non sia specificamente previsto dalla legge.
- Art. 9 Il Consiglio, su rispettive relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, controlla periodicamente il lavoro collegiale e quello affidato ai singoli Consiglieri.
- Art. 10 Il Consiglio lavora su un Ordine del Giorno proposto dal Presidente e verificato all'inizio di ogni seduta. Ogni Consigliere può chiedere che un determinato argomento sia posto all'Ordine del Giorno di una successiva seduta. L'argomento può essere posto all'Ordine del Giorno della medesima seduta qualora il Consiglio sia d'accordo a maggioranza dei presenti. Qualora la seduta riguardi l'esame di casi disciplinari, dovrà essere convocata con specifico Ordine del giorno mediante avviso con lettera ovvero con posta elettronica.
- Art. 11 Il Consiglio, nel caso vengano richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni dei nominativi per Commissioni di vario tipo (Qualità Architettonica e il Paesaggio, Concorsi), effettua la segnalazione sulla base delle procedure e dei criteri definiti nelle **Norme che regolano la presenza dell'iscritto nella Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e nelle Commissioni giudicatrici di concorsi**.
- Art. 12 E' facoltà del Consiglio dell'Ordine riconoscere rimborsi spese motivati, per missioni e/o adempimenti eseguiti dall'iscritto per conto e su mandato del Consiglio stesso.
- Art. 13 I Consiglieri e/o gli iscritti ai quali siano stati conferiti dal Consiglio o dal Presidente determinati incarichi, sono tenuti a relazionare tempestivamente in merito all'espletamento degli stessi e a corrispondervi nei termini assegnati.
- Art. 14 I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute di Consiglio sono tenuti a darne comunicazione agli uffici della Segreteria entro le ore 13:00 del giorno stabilito, salvo causa di forza maggiore; in caso contrario, la loro assenza sarà considerata ingiustificata. I Consiglieri sono tenuti ad avvertire di eventuali ritardi entro l'ora d'inizio stabilita; in caso contrario, e nel caso il ritardo sia superiore a 20 minuti, saranno considerati assenti. Nel caso i ritardi siano sistematici, a partire dalla terza volta consecutiva saranno considerati come assenze. I Consiglieri considerati assenti non potranno assistere alla seduta. Dopo 2 assenze ingiustificate

consecutive o dopo 4 assenze giustificate consecutive da parte di un Consigliere, questi è da considerarsi dimissionario. Le sedute del Consiglio avranno di norma una durata massima di 3 ore, e i Consiglieri sono tenuti ad assicurare la loro presenza fino al termine della seduta; i Consiglieri che, per giustificato motivo, non possano trattenersi sino alla fine, sono tenuti a darne comunicazione agli uffici della Segreteria entro le ore 13:00 del giorno stabilito, salvo causa di forza maggiore, per cui sarà ammessa la comunicazione prima dell'inizio della seduta. Ogni Consigliere è tenuto a partecipare annualmente ad almeno i 2/3 delle riunioni pena la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza dovrà essere ratificata da una delibera a maggioranza del Consiglio.

- Art. 15 Il Presidente può delegare delle funzioni, salvo quelle spettantigli per legge, ai Consiglieri o agli iscritti, tanto temporaneamente quanto a tempo indeterminato, dandone comunicazione al Consiglio. La delega è revocabile in qualsiasi momento.
- Art. 16 Il Presidente, sentito il Consiglio, può convocare l'Ordine in adunanze o assemblee generali straordinarie, per relazionare agli iscritti sul lavoro ed il funzionamento del Consiglio, oltre che per dibattere di eventuali argomenti posti all'Ordine del Giorno. L'Ordine del Giorno viene deciso dal Consiglio; ogni iscritto può chiedere, all'inizio dell'assemblea, di introdurre nuovi argomenti di discussione all'Ordine del Giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo anche ogni volta che un quarto degli iscritti ne faccia richiesta motivata. Le modalità di convocazione sono quelle di legge.
- Art. 17 Il Presidente coordina il lavoro del Consiglio, e segue il lavoro dei Consiglieri che abbiano ricevuto dal Consiglio l'affidamento di incarichi e/o responsabilità su singoli argomenti e/o problemi.
- Art. 18 Il Presidente è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di sua diretta competenza.
- Art. 19 Il Segretario organizza gli Uffici di Segreteria e vigila con il Tesoriere sul loro buon andamento. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata redazione dei Verbali, che devono essere consultabili in ogni momento.
- Art. 20 Il Segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti che debbano investire il Consiglio e/o la Segreteria.
- Art. 21 Il Segretario esamina la corrispondenza e ne propone al Presidente lo smistamento tramite gli uffici di Segreteria, al Presidente, a sé stesso, al Tesoriere, al Consiglio, ai singoli Consiglieri, alla Segreteria, e alle Commissioni di lavoro.
- Art. 22 Il Tesoriere amministra l'Ordine, prepara i bilanci e vigila con il Segretario sul buon andamento degli uffici di Segreteria. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata contabilità di cassa, che deve in ogni momento essere consultabile. Nessun impegno di spesa può essere preso dal Presidente, dal Segretario e/o dai Consiglieri senza il suo consenso.
- Art. 23 Il Tesoriere è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge che riguardano atti amministrativi e/o finanziari coinvolgenti l'Ordine.